

ATTUALI CRITERI VALUTATIVI IN AMBITO DI INVALIDITA' CIVILE

Art. 5 Legge 300/ del 20 maggio 1970

Regolamenta le assenze per malattia dei lavoratori dipendenti. Tutti i contratti prevedono che il dipendente si possa assestare per un determinato numero di giorni (in genere le assenze per malattia sono tollerate per un periodo di 6 mesi o 18 mesi nel triennio secondo i contratti aziendali dopo di chè il lavoratore è licenziato).

Legge n° 222/84 -INPS

Regolamenta l'invalidità pensionabile e riguarda i lavoratori che hanno versato per un certo periodo i contributi ail'INPS e che a seguito di malattia abbiano perso i 2/3 della capacità lavorativa confacente alle proprie attitudini.

Legge 11 8/71

Riguarda tutti i cittadini con un'età compresa fra i 18 anni ed i 65 anni che a causa di malattia abbiano perso i 3/4 della capacità lavorativa generica e con reddito non superiore ad una certa cifra stabilita dal Ministero del Tesoro.

Campo assicurativo privato

Si valuta il danno alla "persona" provocato dalla malattia, incidente o altro. Il danno è inteso come alterazione della "unità psico-fisica" che è l'uomo e non solo come "entità capace di lavoro e di guadagno".

Legge 104/1992

Valuta lo svantaggio che la malattia determina nell'apprendimento, nell'inserimento al lavoro e nella vita sociale in generale. Cioè valuta l'handicap.

Di seguito è riportato quanto previsto dal DM. 5 febbraio 1992 a proposito dei criteri da adottare nella valutazione dell'invalidità civile per quanto riguarda l'apparato digerente.

Apparato Digerente

Si sono identificati quattro livelli di compromissione funzionale, corrispondenti ad altrettante classi, identificabili come di seguito indicato. Per la valutazione delle inabilità derivanti da condizioni morbose complesse, non sempre espressione di una patologia strettamente di apparato o sistema, si fa riferimento alla compromissione dello stato generale, oltre che alla compromissione funzionale.

i CLASSE - la malattia determina alterazioni lievi della funzione tali da provocare disturbi dolorosi saltuari, trattamento medicamentoso non continuativo e stabilizzazione del peso corporeo convenzionale (rilevato dalle tabelle facenti riferimento al sesso ed alla statura) su valori ottimali. In caso di trattamento chirurgico non debbono essere residuati disturbi funzionali o disordini del transito.

ii CLASSE - la malattia determina alterazioni funzionali causa di disturbi dolorosi non continui, trattamento medicamentoso non continuativo, perdita di peso sino al 10% del valore

convenzionale, saltuari disordini del transito intestinale.

iii CLASSE - si ha alterazione grave della funzione digestiva, con disturbi dolorosi molto frequenti, trattamento medicamentoso continuato e dieta costante; perdita del peso tra il 10 ed il 20% del valore convenzionale, eventuale anemia e presenza di apprezzabili disordini di transito.

Apprezzabili le ripercussioni socio-lavorative.

iv CLASSE - alterazioni gravissime della funzione digestiva, con disturbi dolorosi e trattamento medicamentoso continuativo ma non completamente efficace, perdita del peso superiore al 20% del convenzionale, anemia, gravi e costanti disordini del transito intestinale. Significative le limitazioni in ambito socio-lavorativo.

Le tabelle di valutazione utilizzate per il calcolo della percentuale di invalidità civile allegate al D.M. 5b del febbraio 1992 per la malattia di Crohn e la rettocolite ulcerosa prevedono le seguenti percentuali:

	min	max	fissa
Malattia di Crohn (i Classe)			15%
Malattia di Crohn (ii Classe)	21%	30%	
Malattia di Crohn (iii Classe)	41%	50%	
Malattia di Crohn (iv Classe)	61%	70%	
Colite Ulcerosa (iii Classe)	41%	50%	
Colite Ulcerosa (iv Classe)	61%	70%	

Il minimo di percentuale di invalidità civile che consente all'ammalato di essere pensionato è del 74%. Quindi gli ammalati della malattia di Crohn e di rettocolite ulcerosa appartenenti alla IV classe non potranno mai essere pensionati. Questo vale anche per altre patologie dell'apparato digerente. Le uniche affezioni dell'apparato digerente che danno diritto al pensionamento sono le patologie neoplastiche con metastasi e la cirrosi epatica. Il legislatore deve sapere che le affezioni a carico dell'apparato digerente; di una certa gravità, sono invalidanti anche se sono meno appariscenti delle amputazioni di arti o delle affezioni cardiocircolatorie.